



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 837 DEL 27 luglio 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da SONDAG Srl – Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori inerenti al piano di caratterizzazione delle acque sotterranee soggiacenti il sito di Trino (VC) – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d'asta: euro 370.948,11 – S.A.: SOGIN Spa
PREC 134/17/L

Avvalimento – Certificazione di qualità – Inammissibilità

La certificazione di qualità esprime e assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.

Artt. 80, 87 e 89 del d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 15753 del 31.1.2017, con la quale la società SONDAG Srl contesta l'esclusione dalla gara per violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e) ed f) del disciplinare di gara "*a seguito del mancato possesso delle certificazioni di qualità previste per le prestazioni di lavori...*" e per il fatto che "*...il contratto di avvalimento non risulta essere particolarmente dettagliato e quindi atto a spiegare quali siano le procedure alla base delle certificazioni che vengono messe a disposizione*", e comunque l'illegittimità del provvedimento di esclusione perché adottato senza il previo esperimento del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante;

CONSIDERATO che alla comunicazione di avvio del procedimento non sono seguite memorie integrative o controdeduttive delle parti;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, all'art. 8, comma 1, tra i requisiti di ordine speciale per l'ammissione alla procedura, prevede che i concorrenti possiedano varie certificazioni di qualità, tra cui la UNI EN ISO 14001 e la BS OHSAS 18001, per le quali l'istante ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ai fini della partecipazione;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che l'Autorità ha più volte ribadito di ritenere inammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell'operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell'art. 38 del Codice (oggi dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso (v., da ultimo, Delibera n. 120 del 10 febbraio 2016, nonché l'art. 2, comma 6 della "Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento");

RITENUTO pertanto che la Stazione appaltante, ancorché abbia escluso la società istante dalla gara *de qua* in virtù di un presupposto che non sembra trovare conferma nella documentazione acquisita, ovvero a causa di una asserita indeterminatezza del contratto di avvalimento, che, al contrario, appare contenere l'indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico, avrebbe comunque dovuto disporre l'esclusione sulla base del diverso presupposto, più sopra menzionato, dell'inammissibilità dell'istituto dell'avvalimento per le certificazioni di qualità,

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'istanza della società SONDAG Srl non possa essere accolta poiché, non possedendo in proprio le certificazioni di qualità previste dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla gara e non ritenendosi ammissibile il ricorso all'avvalimento per sopperire alla loro mancanza, la stessa risulta di fatto priva dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Stazione appaltante a pena di esclusione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2017

Il Segretario Maria Esposito